

ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO: OSSERVAZIONI A *LATERE* DI UNA RECENTE
DECISIONE DELLA CORTE SUPREMA.

Mariangela Telesca*

SOMMARIO: 1.- Premessa; 2.- Il procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia di ambiente (cenni); 3.- La vicenda sottoposta al giudizio della Corte; 4.- La valorizzazione della condotta *post factum* dell'agente.

1.- Premessa.

Una recente decisione della Corte regolatrice¹ (n.16937/2024) offre lo spunto per alcune riflessioni intorno al rapporto tra l'estinzione delle contravvenzioni di cui al Titolo VI-*bis*, (introdotto dalla l. n. 68/2015) del d. lgs. n. 152/2006 (c.d. T.U.A.), e la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (*ex art. 131-bis c.p.* dopo le modifiche apportate dal d. lgs. n. 150/2022).

Per meglio cogliere il percorso della Corte suprema appare metodologicamente corretto accennare, in via preliminare, al procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali e, quindi, all'introduzione del *post factum* dell'agente tra i requisiti che deve valutare il giudice ai fini dell'applicabilità della causa di estinzione della punibilità (art. 131-*bis* c.p.).

Con l'inserimento della locuzione “anche in considerazione della condotta susseguente al reato” (art. 131-*bis* c.p. co. 1) il legislatore ha colmato una lacuna segnalata dalla dottrina sin dall'immissione nel sistema dell'auspicata causa di esclusione della punibilità².

Meccanismi simili sono stati utilizzati nell'ambito delle soluzioni d'oltralpe ove, ad esempio, in Germania, il § 153a StPO³ prevede forme di astensione provvisoria dall'esercizio dell'azione penale o di archiviazione provvisoria condizionata; nelle ipotesi disciplinate dal § 153a il pubblico ministero – una volta acquisito il consenso del giudice e dell'imputato – può “astenersi provvisoriamente dall'agire pubblicamente e nel contempo impartire condizioni e istruzioni

*Professoressa a contratto per l'insegnamento di Diritto penale dell'ambiente presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ Cass. pen. Sez. III, 17/5/2024 (ud. 1/2/2024), n. 16937, Pres. Ramacci, Est. Aceto, Ric. Aronne, consultabile sul sito: <https://www.lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/cassazione-penale155/rifiuti-particolare-tenuita-del-fatto>; si riporta la massima: “Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.”.

² È stato segnalato un triplice livello di innovazioni apportate dal d. lgs. n. 150/2002: 1) la generale estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione e, quindi, indipendentemente dal massimo edittale, come previsto dalla previgente formulazione; 2) la rilevanza, ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa, anche alla condotta susseguente al reato; 3) l'esclusione del carattere di particolare tenuità dell'offesa in relazione ai reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e ad ulteriori reati di ritenuti di particolare gravità (cfr. Cass. pen. Sez. III, 4/4/2023 n. 18029, in <https://www.cortedicassazione.it>).

³ S. Quattrocchio, *Esiguità del fatto e regole per l'esercizio dell'azione penale*, Napoli 2004, 135ss.

all'imputato se queste sono idonee a eliminare l'interesse pubblico nell'azione penale e la gravità della colpevolezza non lo esclude". Le prescrizioni vengono stabilite nei nn. 1-7 del § 153a il cui adempimento, unitamente ad una colpevolezza non grave, consentono di non esercitare l'azione penale. Si tratta di una prassi molto diffusa nella pratica che trasforma la riparazione in una misura alternativa alla sanzione penale, escludendo la dichiarazione di colpevolezza⁴.

Nello stesso solco si orienta il legislatore austriaco; infatti, il § 191 öStPO richiede l'esiguità della colpevolezza dell'agente, i cui indici di commisurazione si rinvengono in varie norme (§§ 32, 33, 34 öStGB). In sintesi, vengono in rilievo, ai fini della 'quantizzazione' della colpevolezza, l'intensità del dolo e il grado della colpa, nonché le qualità dell'autore; si tratta di un giudizio complessivo che tiene conto, inoltre, del disvalore di evento e del comportamento *post factum* del soggetto attivo. In relazione a quest'ultimo punto il § 191 al n. 1.1. valorizza, espressamente, il requisito dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché altre circostanze che avrebbero influenzato la valutazione della pena.

La versione originaria dell'art. 131-*bis*, come si anticipava, non recava alcun riferimento all'apprezzamento del comportamento *post factum* nonostante l'art. 133 co. 2 n. 3 c.p. (ritenuto utilizzabile ai fini della verifica della configurabilità della causa di non punibilità) richiamasse espressamente la condotta "sussequente al reato".

Per tali ragioni, nella parte conclusiva di un lavoro incentrato sull'analisi dell'art. 131-*bis* c.p., veniva auspicata la modificazione della norma con la previsione della seguente locuzione: «*Ai fini dell'esclusione della punibilità si tiene conto della riparazione del danno*»⁵.

Una tale soluzione era funzionale a colmare una lacuna difficilmente giustificabile atteso che anche la condotta dell'agente, sussequente al commesso reato, poteva essere proficuamente utilizzata per meglio soppesare il comportamento del reo. In altri termini, se il giudice era obbligato a considerare i motivi abietti, o futili, non si comprendevano le ragioni per le quali l'atteggiamento tenuto dal reo dopo la commissione del fatto non fosse stato inserito tra i criteri di valutazione, maggiormente quando il comportamento dell'agente successivo al fatto poteva avere ricadute sul bene giuridico protetto.

L'innovazione di cui al d. lgs. n. 150/2022 non è di poco momento atteso che la giurisprudenza di legittimità – con riferimento all'originaria versione dell'art. 131-*bis* c.p. – escludeva (perché non espressamente previsto) dal novero degli elementi apprezzabili ai fini dell'esclusione della

⁴ P.G. Palermo, *Sospensione condizionata del processo penale in Germania: progressi o regressi del sistema penale?*, in L. Picotti (cur.), *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, Padova 2010, 30.

⁵ M. Telesca, *Contributo all'analisi*, cit., 177; in particolare veniva evidenziato che l'art. 9-*ter* lett. b) (del d.d.l. A.C. 2435 che ha dato vita, successivamente, alla l. n. 134/2021) prevedeva di "dare rilievo alla condotta sussequente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa". Tale indicazione, del resto, aveva un preciso fondamento nella lett. b) dell'art. 21 della l. n. 134/2021; la Commissione Lattanzi, nel ribadire l'importanza della causa di non punibilità per una celere definizione dei procedimenti, riteneva che l'istituto dell'art. 131-*bis* c.p. avesse una valenza strategica nella valorizzazione di percorsi di giustizia riparativa, tali da consentire una valutazione globale del fatto, correlata anche al superamento del 'bisogno di pena' da parte della vittima. E si specificava: "Va da sé che il furto dell'acino di uva è un qualcosa di ininfluenza sul piano del valore dell'intero vigneto, così come il furto di una melanzana da un campo (nonostante l'aggravamento di pena per l'esposizione della res alla pubblica fede, art. 625 n. 7 c.p.), ha un'incidenza insignificante sull'entità della coltivazione; cosa diversa, invece, la lesione – seppure lieve – subita da una persona che merita, a nostro avviso, di essere risarcita, meglio se immediatamente. Danno che, qualora non fosse spontaneamente ristorato dal soggetto agente, potrebbe essere stabilito dal giudice e previsto come momento di valutazione per il riconoscimento della causa di non punibilità" (*Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, p. 173). Infine si affermava: "oltre alle possibilità della giustizia riparativa, potrebbero trovare, dunque, la giusta collocazione, accanto alle ipotesi di *restorative justice*, in una prospettiva di estesa valorizzazione legislativo-giudiziaria del paradigma della riparazione, forme di risarcimento del danno anche come criterio per valutare la 'condotta sussequente' e, dunque, per una più precisa 'valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa', come richiesto dalla lett. b) dell'art. 21 della l. n. 134/2021" (pp. 173 e 174).

punibilità il comportamento *post factum* tenuto dall'agente⁶ limitandosi a valutare l'entità dell'offesa al tempo di consumazione del reato.

Dopo le innovazioni apportate dal d. lgs. n. 150/2022 ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'istituto, occorre valutare *anche* la condotta susseguente al reato tenuta dall'agente; quest'ultima si aggiunge ai normali requisiti senza sostituirli⁷. La particella aggiuntiva *anche* (nel senso di *inoltre*) assume valore avverbiale e, dunque, concorre con le altre condizioni (modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo) a determinare l'esclusione della punibilità.

2.- Il procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia di ambiente (cenni).

La riforma in materia di ambiente (l. n. 68/2015) – passando al secondo profilo precedentemente anticipato – ha innovato, com'è noto, anche il T.U.A. (d. lgs. n. 152/2006) con l'introduzione del Titolo VI-*bis* (artt. 318-*bis*/318-*octies*): si tratta di una disciplina “modellata su quella analoga e tutt'altro che inefficace del diritto penale del lavoro”⁸ e, in particolare, simile a quella prevista in tema di prevenzione degli infortuni⁹, ove il contravventore, se adempie alle prescrizioni dell'organo di controllo, può effettuare l'oblazione presso lo stesso organo ed evitare così il giudizio penale¹⁰. Il sistema si mostra in linea con alcune componenti di ‘premiabilità’ rispetto a condotte aventi carattere ‘riparatorio’¹¹. La *ratio* della disciplina della estinzione delle contravvenzioni si sostanzia in un procedimento di composizione alternativa del conflitto penale che il sistema guarda con particolare favore, al punto che, nel caso in cui non sia stato attivato dall'ignaro organo di vigilanza o dalla ignara polizia giudiziaria, inconsapevoli entrambi della avvenuta violazione, spetta al pubblico ministero darne opportuna comunicazione, affinché questi stessi organi provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 318-*ter* e 318-*quater* e successivamente informino il pubblico ministero “della propria attività senza ritardo” (318-

⁶ Veniva sostenuto, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen Sez. V, 2/12/2019, n. 660, in <https://www.sistemapenale.it>) che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente ‘*post delictum*’, atteso che la norma di cui all'art. 131-*bis* c.p. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, co. 1 c.p., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato. Non diversamente era stato affermato (Cass. pen. Sez. III, 28/6/2017, n. 893, Gallorini, Rv. 272249) che fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.* non rileva la condotta ‘*post delictum*’, secondo cui l'eliminazione delle conseguenze pericolose del reato non integrava di per sé una lieve entità dell'offesa, atteso che l'esiguità del disvalore derivava da una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza. La giurisprudenza si muoveva in linea con un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella massima composizione (Cass. pen Sez. Un. n. 13681/2016, in <https://www.giurisprudenzapenale.com>) secondo cui “il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua dei caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza”.

⁷ Cass. pen., sez. Unite, n. 18891/2022, in <https://www.altalex.com>, che include nel catalogo degli indicatori necessari ai fini del riconoscimento della causa estintiva per esiguità del fatto anche il profilo di valutazione inerente alla condotta susseguente al reato.

⁸ F. Palazzo, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in <https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>, 2018, 1, 329.

⁹ Sul «meccanismo apparentemente analogo a quello previsto in materia di sicurezza del lavoro» cfr. P. Patrono, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, (11/1/2016), <http://www.lalegislationepenale.eu>, 16, nt. 35.

¹⁰ G. Amendola, *Il ddl sui delitti ambientali oggi all'esame del parlamento: spunti di riflessione*, (26/3/2014), in <http://www.lexambiente.it>, 14.

¹¹ P. Severino, *Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori*, in <https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>, 2018, 1, 193.

quinqües)”¹²

Il meccanismo estintivo – disciplinato dal Titolo VI-*bis* del T.U.A. concerne le contravvenzioni “che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” (art. 318-*bis*) – sin dalla sua introduzione ha dato la stura a prese di posizione contrapposte. Da un lato è stato sostenuto che si tratti di un procedimento analogo a quello previsto per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro¹³ e che ha sortito, in un ventennio di applicazione, buoni risultati, riducendo sensibilmente la celebrazione dei processi penali per le ipotesi contravvenzionali, assicurando nel contempo la fondamentale esigenza di eliminare le situazioni pericolose¹⁴, dall’altro, è stato affermato che le diversità tra i settori (sicurezza e ambiente) rendono il meccanismo estintivo “incongruo, farraginoso, approssimativo, superfluo e concretamente inapplicabile”¹⁵.

Senza entrare nel merito delle contrapposte posizioni, è utile segnalare – ai fini di queste brevi considerazioni – che il legislatore ha previsto una sorta di mini-sistema funzionale, in via teorica, ad estinguere gli illeciti di tipo formale e/o illeciti amministrativi ma che, a ben vedere, presenta “difficoltà interpretative ed operative”¹⁶ da cui discendono significativi profili problematici; si pensi alle questioni relative all’accertamento del danno o del pericolo¹⁷; si rifletta, ancora, sull’individuazione delle contravvenzioni estinguibili (con particolare riferimento agli illeciti puniti con il solo arresto e con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda anche in rapporto alle previsioni di cui all’art. 162-*bis* c.p.)¹⁸.

Il meccanismo estintivo può essere così sintetizzato: ai sensi dell’art. 318-*ter* T.U.A l’organo di vigilanza, dopo aver accertato la contravvenzione, “impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente

¹² V. B. Muscatiello, *L’entropia ambientale. Da boia (improbabile) all’esattore (incerto)*, (21/10/2016), in <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org.>, 4.

¹³ La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che le conclusioni che si raggiungono in forza dell’analisi condotta sulla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (art. 15 co. 3 d.lgs. n. 124/2004 e artt. 20 ss. d.lgs. n. 758/1994) devono automaticamente estendersi alla procedura di cui all’art. 318-*bis* ss., d.lgs. n. 152/2006. La procedura di estinzione prevista dal testo unico sull’ambiente è, infatti, costruita sul medesimo meccanismo previsto dalla normativa di cui al d.lgs. n. 758/1994, e, dunque ne segue l’interpretazione, cfr. Cass. pen., Sez. III, 26/8/2019, n. 36405, in <https://olympus.uniurb.it>.

¹⁴ C. Parodi-M. Gebbia-M. Bortolotto-V. Corino, *I nuovi delitti ambientali (l. 22 maggio 2015, n. 68)*, in *Il Penalista-Speciale Riforma*, Milano 2015, 62.

¹⁵ A.L. Vergine, *La strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D.d.L. 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2014, 5, 469.

¹⁶ V. Paone, *Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni previste dal d.leg. n. 68/15*, (27/10/2015), in <http://www.lexambiente.it>, il quale aggiunge che la normativa, pur se mossa da una giusta finalità, si caratterizza per l’entità delle questioni con conseguenti ricadute sulla corretta applicazione.

¹⁷ Sulla verifica della sussistenza di un danno ambientale, effettivo o potenziale che solleva non pochi problemi, cfr. S. Carollo, *La disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale*, A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, (cur.), in *Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015*, Torino 2015, 1138; Rileva G. Amato, *Circolare n. 09/2015 – Procura della Repubblica di Trento – Prescrizioni in materia di reati ambientali*, in <http://www.procuratrento.it>, come la valutazione in ordine alla sussistenza del danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette sia ‘delicata’; e il relativo apprezzamento compete all’organo di vigilanza che accerta l’illecito, non essendo prevista una formale interlocuzione preventiva con il pubblico ministero in ordine alla sussistenza o no della condizione ostativa. È allora necessario che l’organo accertatore, per giustificare la non attivazione di una disciplina di favore, espliciti le ragioni che hanno impedito di procedere ad impartire la prescrizione a fini di regolarizzazione. Ritiene, invece, M. Catenacci, *I delitti contro l’ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 9, 10736, che si tratti di un meccanismo “interessante” e “quanto mai opportuno (...) di c.d. degradazione dell’illecito penale”.

¹⁸ Sul dibattito e sulle soluzioni prospettate in proposito si rinvia alle osservazioni svolte da C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente. Parte generale: Principi, beni e tecniche di tutela. Parte speciale: reati contenuti nel d. lgs. n. 152/2006 e nel codice penale*, Torino 2021, 62ss.

necessario” (comma 1). Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale (art. 318-*quater*, commi 3 e 4). Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-*ter*, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato (art. 318-*quater* T.U.A.). Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato (art. 318-*quater* co. 2 seconda parte). Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

In sintesi: com'è stato rimarcato¹⁹, l'adempimento delle prescrizioni ed il pagamento della somma fissata dall'accertatore estingue la contravvenzione; mentre l'avvenuta comunicazione al Pubblico Ministero comporta la definizione del relativo procedimento penale nelle forme ordinarie²⁰.

3.- La vicenda sottoposta al giudizio della Corte.

Alla luce degli schematici riferimenti possiamo meglio cogliere il percorso svolto dai giudici di legittimità nel caso in esame: l'imputato ricorre per l'annullamento della sentenza della Corte territoriale, di conferma della decisione del giudice di prime cure, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato cui all'art. 256, co. 2, d.lgs. n. 152 del 2006 perché, quale legale rappresentante di una società agricola, aveva depositato in modo incontrollato sui terreni della società rifiuti speciali non pericolosi (due roulotte, due congelatori a pozzetto, una lavatrice, un forno elettrico da incasso, una bilancia da banco, un fornello a gas, pezzi di veicoli vari, due seggiolini per auto, un ciclomotore, una vasca da bagno, una rete metallica, una rete da letto singolo, lamiere metalliche, tre pneumatici, la carcassa di un'autovettura)..

La difesa dell'imputato, dopo aver premesso, che il ricorrente aveva adempiuto alle prescrizioni e conferito i rifiuti ad imprese autorizzate al loro trattamento, censura la decisione evidenziando la violazione degli artt. 192, co. 1, e 256 d.lgs. n. 152 del 2006, e 131-*bis* c.p., nonché la illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-*bis* c.p. benché la Corte di appello avesse escluso la abitudine della condotta (ritenuta invece dal primo

¹⁹ L. Ramacci, *Diritto penale dell'ambiente. I principi fondamentali. Gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza*³, Piacenza 2021, 76.

²⁰ Per un inquadramento del meccanismo e dei profili problematici, oltre agli A. sinora citati, cfr. G. Amendola, *Ecoreati: primi appunti sulla nuova procedura di eliminazione delle contravvenzioni previste dal D. Lgs 152/06*, in www.lexambiente.com, (20/7/2015); Id., *Legge ecoreati. La Cassazione riscrive le condizioni per la estinzione delle contravvenzioni ambientali*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2020, 2; M. Santoloci, *La legge sui delitti ambientali un giano bifronte: nella prima parte aggrava e nella seconda parte (di fatto) estingue i reati ambientali*, in www.dirittoambiente.net, (17/3/2014); S. Maglia, *Prime considerazioni in merito alla nuova Parte VI-bis, D.L.vo n. 152/2006*, in <http://lexambiente.it> (21/7/2015), 3ss.; E. Lo Monte, *L'estinzione delle contravvenzioni nella nuova parte VI-bis del testo unico dell'ambiente: ancora un esempio di "normativa rinnegante"*, in <https://www.lalegislazionepenale.eu> (11/1/2016); V. Paone, *Dopo tre anni dall'entrata in vigore della l. n. 68/2015, persistono dubbi e criticità in tema di estinzione delle contravvenzioni ambientali*, in *Lexambiente - Riv. trim. dir. pen. amb.*, 2019, 1, 73 ss.; P. Fimiani, *Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal titolo VI-bis del T.U.A.*, ivi, 2019, 4, 22ss.; D. Franzin, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali al vaglio della Corte costituzionale: limiti e ragionevolezza della deroga del principio di retroattività della lex mitior*, ivi, 2020, 4, 91 ss.

Giudice).

Di diverso avviso si dimostra la Corte di Cassazione che, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, svolge una serie di riflessioni che possono così riassumersi:

- a) in via preliminare, sostengono i giudici di legittimità, non sussiste alcuna incertezza in ordine alla sussistenza del reato contestato; “è un dato di fatto che il ricorrente aveva adempiuto alle prescrizioni imposte ai sensi degli artt. 318-*bis* e segg. d.lgs. n. 152 del 2006 ma non aveva poi provveduto al pagamento della somma stabilita *ex art.* 318-*quater*”;
- b) la mancata estinzione del reato comporta l'inapplicabilità *tout court* del meccanismo estintivo ma non comporta la *automatica* applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p.;
- c) l'avvio, da parte della polizia giudiziaria, del meccanismo estintivo non equivale ad assenza del danno o del pericolo di danno;
- d) in linea con un precedente orientamento²¹, viene rimarcato, inoltre, che – per quanto concerne l'estinzione di un reato già perfezionato in ogni suo aspetto – il giudice penale conserva il dovere di verificarne i presupposti per la sua applicazione, non potendo abdicare al compito di verificare la legalità formale e sostanziale della procedura estintiva. In particolare, il giudice, ai fini dell'applicazione della causa estintiva di cui all'art. 318-*bis* e ss. d.lgs. n. 152/2006, è tenuto ad effettuare una verifica fattuale delle conseguenze già effettivamente prodotte dalla condotta incriminata, facendo applicazione del principio di cd. "offensività in concreto", posto che essa risulta in linea con il disposto dell'art. 9, comma 3, Cost., introdotto dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, e soddisfa, nel contempo, esigenze di general-prevenzione postume;
- e) la presenza di un danno o di un pericolo di danno esclude, tendenzialmente, l'applicazione degli 318-*bis* e ss. d.lgs. n. 152/2006 ma non comporta l'automatica applicabilità della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p.;
- f) nel caso di specie, affermano ancora i giudici di legittimità, la Corte di appello ha stigmatizzato l'oggettiva gravità del reato in considerazione della cospicua quantità dei rifiuti, della loro natura ingombrante, della loro diversa tipologia, dell'estensione dell'area impegnata, della gravità del pericolo di danno cagionato e, pertanto, (richiamando altro orientamento) la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, non è applicabile alle contravvenzioni previste dal d.lgs. n. 152/2006, nel caso in cui sia stata attivata la procedura estintiva di cui all'art. 318-*bis* e ss., ma non siano state ottemperate dall'imputato le prescrizioni impartitegli, dovendo essere valutata negativamente la sua condotta susseguente al reato e in quello in cui l'organo di controllo, a fronte della richiesta di ammissione dell'imputato, abbia motivatamente escluso che ne ricorressero i presupposti, non potendo ritenersi di particolare tenuità un danno o pericolo concreto e attuale tale da non consentire la definizione agevolata (punto 3.6. delle considerazioni in diritto).

4.- La valorizzazione della condotta *post factum* dell'agente.

La Corte nel rigettare le censure avanzate dall'imputato valorizza, oltre agli altri requisiti previsti dall'art. 131-*bis* c.p., la condotta tenuta dall'agente successivamente alla violazione dell'art. 256 d. lgs. n. 152/2006.

²¹ Cass. pen. Sez. III, 21/06/2023, n. 32962, Anzalone, Rv. 284942 – 01, secondo cui la causa di non punibilità di cui all'articolo 131-*bis* c.p. può trovare applicazione ai limitati casi in cui la procedura estintiva sarebbe concretamente applicabile, avendo l'imputato posto in essere tutte le attività riparative necessarie, ma non è stata attivata per cause a lui non riconducibili (in tal caso, infatti, non vi è stata alcuna valutazione negativa da parte dell'organo di vigilanza), ovvero ai casi in cui, anche alla luce della «condotta susseguente al fatto» (in virtù della modifica intervenuta nel testo dell'articolo 131-*bis* c.p., per effetto del d.lgs. n. 150/2022), sulla base di un esame *ex post*, l'«offesa» risulti di speciale tenuità, ovvero ancora alle ipotesi in cui la procedura sia stata attivata, con pagamento della somma e adempimento delle prescrizioni, ma oltre il termine assegnato. *In tal caso, in presenza di attività occasionale e di una condotta sostanzialmente inoffensiva, sarebbe applicabile la speciale tenuità del fatto di cui all'articolo 131-*bis* c.p.*

Di particolare rilevanza è l'assunto, già espresso in precedenza²², secondo cui: “ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.”.

In passato la giurisprudenza di legittimità aveva sostenuto che “non sembra praticabile la strada della particolare tenuità del fatto nel caso in cui le prescrizioni non siano state ottemperate, ovvero nel caso in cui l'indagato abbia chiesto di essere ammesso alla procedura estintiva agevolata e l'organo di controllo abbia ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'ammissione. Nel primo caso, infatti, la condotta dell'indagato/imputato dovrà essere valutata, negativamente, quale “condotta susseguente” al fatto; nel secondo caso, la presenza di un danno o pericolo concreto e attuale, tale da non consentire la definizione agevolata, non potrà essere valutata in termini di “particolare tenuità del fatto” (salvo che, in concreto, il giudice non valuti la sussistenza di manifesti errori nella valutazione negativa operata dall'organo di controllo)”²³.

Il *modus operandi* dei giudici di legittimità va certamente apprezzato perché – tralasciando la circostanza che il mancato pagamento della sanzione da parte dell'imputato, potrebbe essere valutata sul piano della capacità a delinquere denotando, così, un atteggiamento di pericolosità sociale²⁴ – la mancata applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 131-bis c.p. viene ancorata all'offesa al bene giuridico protetto dalle disposizioni di cui all'art. 256 d. lgs. n. 152/2006.

L'entità e la tipologia dei rifiuti fanno sì che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità; sotto questo profilo la decisione in rassegna si allinea ad un orientamento giurisprudenziale che può dirsi costante. Infatti, in passato è stato affermato che²⁵ l'irrilevanza delle condotte assunte dall'imputato posteriormente alla commissione del reato ai fini della valutazione circa la condizione di non abitualità della condotta, alla luce della premessa per cui la norma *de qua* (art. 131-bis c.p.) associa l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esso desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da valutare alla stregua dei soli profili di cui all'art. 133 co. 1 c.p. e non quelli di cui al co. 2, come indici della capacità a delinquere dell'agente.

Con specifico riferimento all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, viene evidenziato che la condotta successiva alla commissione del reato costituisce un parametro da valutare nel giudizio in merito alla sussistenza delle condizioni per applicabilità dell'esimente, ma rilevando ai fini della valutazione sull'entità del danno oppure come indicatore di un'intensità dell'elemento soggettivo²⁶.

Ai fini del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, la condotta susseguente al reato non viene in considerazione come indice della capacità a delinquere dell'agente, bensì quale criterio che, nell'ambito di un complessivo giudizio, può incidere sulla valutazione del grado dell'offesa al bene giuridico tutelato, concorrendo a delineare un'offesa di particolare tenuità. Le condotte *post delictum* possono, dunque, essere valorizzate in seno alla globale valutazione dell'entità

²² Cass. pen. Sez. III, 4/4/2023, n. 18029, cit.

²³ Cass. pen. Sez. III, 21/06/2023, n. 32962, cit.

²⁴ Tra le tante cfr. Cass. pen., Sez. I, 13/7/2021, n. 29599, in <https://osep.jus.unipi.it>, quando ribadisce che, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

²⁵ Cass. pen. Sez. III, 22/11/2019, n. 2216, Anzaldi, Rv. 278391.

²⁶ Cass. pen. Sez. III, 21/03/2023, n. 20279, Malgrati, Rv. 284617.

dell'offesa qualora esse incidano sul disvalore oggettivo del fatto per cui si procede. La decisione in commento si allinea al principio di diritto affermato in un altro arresto giurisprudenziale secondo il quale la condotta susseguente al reato, per essere valutata negativamente ai fini dell'applicazione della non punibilità ex art. 131-*bis* c.p., deve incidere effettivamente sull'offesa, aggravandola, mentre dovranno ritenersi inconferenti rispetto al giudizio sull'entità dell'offesa comportamenti successivi che si limitino a manifestare la capacità a delinquere²⁷.

²⁷ Cass. Pen., sez VI, ud. 3 ottobre 2023 (dep. 31/10/2023), n. 43941, in <https://deiustitia.it>.